



COMUNE DI CHAMPDEPRAZ
COMMUNE DE CHAMPDEPRAZ

Regione Autonoma Valle d' Aosta

REGOLAMENTO COMUNALE DI
VIDEOSORVEGLIANZA

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 08/09/2014

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

ART. 1 – Oggetto e norme di riferimento

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza cittadina, attivato nel territorio del Comune di Champdepraz, e sostituisce integralmente il regolamento approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n°20 del 16/06/2011.
2. In applicazione e nel rispetto
 - a. del D.Lgs. 30 giugno 2003, n°196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
 - b. del “Provvedimento generale sulla videosorveglianza” dell'8 aprile 2010, emesso dal Garante per la protezione dei dati personali;
 - c. del “Decalogo delle regole per non violare la privacy”, emesso dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento generale del 29 novembre 2000, che definisce i criteri a cui attenersi per lo svolgimento di attività di videosorveglianza;
 - d. dei pareri espressi dal Garante per la protezione dei dati personali in merito a progetti di videosorveglianza in altre realtà e delle relative osservazioni espresse;

l'Amministrazione Comunale stabilisce quanto segue in merito alle finalità che si intendono perseguire attraverso il sistema di videosorveglianza e alle conseguenti procedure per la gestione operativa del sistema con particolare riferimento all'accesso, alla lettura ed al trattamento delle informazioni.
3. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si fa invio alle Leggi vigenti, ai provvedimenti attuativi delle medesime, alle decisioni del Garante e ad ogni altra normativa, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali nell'ambito della videosorveglianza.

ART. 2 – Finalità

1. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Champdepraz, in particolare dalla Legge Regionale del 7 dicembre 1998, n° 54 sul sistema delle autonomie locali in Valle d'Aosta, dalla legge 7 marzo 1986, n° 65 e dalla legge regionale 19 maggio 2005, n° 11 sull'ordinamento della Polizia Locale, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali. La disponibilità tempestiva di immagini presso il servizio di Polizia Locale costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione della Polizia Locale stessa sul territorio comunale, in stretto raccordo con altre forze dell'ordine.
2. Il sistema è rivolto a tutta la comunità complessivamente intesa. La realizzazione e la gestione del sistema di videosorveglianza è finalizzata a:
 - a. prevenire atti criminosi attraverso un'azione di deterrenza che la presenza di telecamere è in grado di esercitare;
 - b. prevenire atti vandalici attraverso un'azione di deterrenza che la presenza di telecamere è in grado di esercitare;
 - c. favorire l'individuazione degli stessi atti vandalici ed atti criminosi, qualora avvengano nelle zone controllate dalle telecamere, ricorrendo alle informazioni che il sistema sarà in grado di fornire;

- d. assicurare i cittadini attraverso una chiara comunicazione relativa alla presenza di zone controllate.
3. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area videosorvegliata.
4. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza, i cui monitor per la visione delle immagini riprese sono posizionati presso i locali in uso alla Polizia Locale; gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.
5. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate alla normativa vigente in materia di privacy con una apposita regolamentazione.

ART. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a. per “banca dati”, il complesso dei dati personali, detenuto presso la sala server e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
 - b. per “trattamento”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio di mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione dei dati;
 - c. per “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati od identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamento di immagine effettuato attraverso l'impianto di videosorveglianza;
 - d. per “titolare”, l'Ente Comune di Champdepraz, nella persona del Sindaco, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
 - e. per “responsabile”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
 - f. per “incaricati”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
 - g. per “interessato”, la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
 - h. per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

- i. per “diffusione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j. per “dato anonimo”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato od identificabile;
- k. per “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

ART. 4 – caratteristiche generali del sistema e modalità di raccolta dei dati

1. Il sistema di videosorveglianza è costituito da telecamere destinate alla videosorveglianza di spazi pubblici, attive 24 ore su 24, salvo nelle zone di accesso alle scuole, collegate alla sala di controllo che registra, conserva e cancella dopo il tempo previsto le immagini video registrate.
2. Le telecamere, in funzione dei parametri di rilevamento opportunamente configurati, provvederanno ad inviare le immagini catturate alla Sala di controllo; il sistema centrale salverà le immagini video sull’hard disk del server centrale, conservandole per un periodo massimo di 7 giorni. La cancellazione sarà automatica.
3. La Sala di controllo ha sede presso il Municipio, in località Capoluogo, 164, dove è presente una sala di controllo, nella quale è ubicata la strumentazione per la visualizzazione in tempo reale delle immagini video raccolte, nonché l’apparecchiatura “server centrale”, installata in stanza separata, per la registrazione e l’archiviazione delle immagini video salvate nei 7 giorni precedenti.
4. L’apparecchiatura ubicata nella Sala di controllo è accessibile solamente al personale autorizzato con l’apposita password. Il personale autorizzato sarà, pertanto, dotato di chiave per l’accesso alla Sala di controllo e di credenziali di accesso al server centrale (nome utente e password).
5. Il sistema di videosorveglianza è a circuito chiuso. Le immagini video, sia quelle in tempo reale sia quelle salvate sul server centrale, sono accessibili solo dalla Sala di controllo. Sono pertanto esclusi l’interconnessione con altri sistemi o con altri archivi dati e l’accesso al sistema da altri terminali ed elaboratori.
6. Il sistema consente di volta in volta all’operatore, dotato di necessaria autorizzazione e di chiave di accesso:
 - a. la visione in tempo reale delle immagini, con o senza controllo del sistema;
 - b. l’accesso alle immagini videoregistrate, conservate sotto forma di dati digitali, attraverso programma riservato ed eventuale trasferimento dei dati d’archivio su idoneo supporto.
7. Le credenziali di accesso (nome utente e password) al sistema di videosorveglianza saranno custodite dal responsabile e dai suoi incaricati in luogo idoneo e protetto, in busta chiusa e sigillata. Il responsabile o i suoi incaricati dovranno annotare sul registro ogni utilizzo e provvedere alla sostituzione della busta ed alla sua sigillatura ad ogni utilizzo.

CAPO II – OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

ART. 5 – Notificazione

1. Il Comune di Champdepraz, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo n°196 del 30 giugno 2003.

ART. 6 – Responsabile

1. Il Sindaco nomina, con proprio decreto, il responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, lettera e).
2. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.
3. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.
5. Il Responsabile può individuare dei delegati/incaricati ex art. 3, comma 1, lettera f); gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.
6. La visione delle immagini registrate e lo spostamento della direzione di registrazione delle telecamere sono consentiti solamente a:
 - Responsabile del trattamento dei dati;
 - suoi delegati;
 - incaricati preposti alla centrale operativa o a funzioni di polizia giudiziaria;
 - personale esterno addetto alla manutenzione e alle riparazioni, quest'ultimo sempre previa autorizzazione del responsabile, secondo quanto stabilito dall'art. 9 del presente regolamento;
 - all'Amministratore di sistema del Comune di Champdepraz e alla ditta fornitrice dell'impianto, nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
 - all'interessato, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.
7. Il responsabile del trattamento dei dati impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento non autorizzato di dati da parte delle persone abilitate all'accesso per la manutenzione e riparazione degli impianti.
8. Il responsabile custodisce, direttamente o per il tramite dei soggetti incaricati, le chiavi del cassetto per la conservazione dei CD o altro supporto informatico, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

ART. 7 – Gestione dell'impianto di videosorveglianza e accesso alla sala di controllo.

1. L'accesso alla sala di controllo è consentito solamente, oltre al Sindaco ed al Responsabile, ai soggetti di cui all'art. 6, comma 6.
2. Possono essere autorizzati all'accesso alla sala di controllo, solo i soggetti di cui all'art. 6, comma 6.
3. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Sindaco al responsabile del trattamento.
4. Sono fatti salvi i diritti di accesso degli organi di Polizia Giudiziaria ex art. 9.
5. Il Responsabile vigila sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.
6. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata al Responsabile ed ai suoi delegati ed incaricati e/o autorizzati.
7. Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati saranno affidati compiti specifici e puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
8. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.

CAPO III – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 8 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a. trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b. raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 2 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
 - c. raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d. conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 3;
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, il quale è costituito da alcune telecamere posizionate in punti nevralgici, individuati dalla Giunta Comunale e successivamente potrà essere ampliato, secondo gli sviluppi futuri dei sistemi, previo parere della Giunta Comunale.
3. Le telecamere consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco e nero in caso contrario. Il

titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno inviati presso la sala di controllo. In questa sede, le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su apposito server, installato in altra sala. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, per le finalità previste dal presente regolamento. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a 7 giorni successivi alla rilevazione, presso la sala di controllo, anche in caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini sul server, le immagini riprese in tempo reale sovrascriveranno quelle registrate.

ART. 9 – Accertamenti di illeciti ed indagini giudiziarie o di Polizia.

1. In caso di rilevazione di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, della tutela ambientale o del patrimonio pubblico, l'incaricato provvederà a darne comunicazione senza ritardo all'Autorità competente, provvedendo, nel contempo, alla conservazione delle immagini su appositi supporti.
2. Alle immagini raccolte, ai sensi del presente articolo, possono accedere, per l'espletamento delle relative indagini, solo gli appartenenti all'Amministrazione Giudiziaria, le persone da essa espressamente autorizzate e gli organi di Polizia.
3. Qualora gli organi di Polizia, nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, necessitino di una copia delle riprese effettuate, devono presentare istanza scritta e motivata, indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati (secondo il modello allegato).

ART. 10 – Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Champdepraz, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del decreto legislativo n° 196 del 30 giugno 2003, si obbliga ad affiggere adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura, o similare: "Area videosorvegliata – La registrazione è effettuata dal Comune di Champdepraz per fini di sicurezza delle persone e dei beni. – Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003)".
2. I cartelli devono avere un formato ed un posizionamento che consentano di essere individuati agevolmente dall'utenza, e devono contenere il simbolo della telecamera.
3. Il Comune di Champdepraz, nella persona del responsabile, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, ai sensi del successivo art. 14, con un anticipo di giorni 10, mediante affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

ART. 11 – Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto a:
 - a. ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b. essere informato sugli estremi identificativi del titolare o del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - c. ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre i 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo;
 - d. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno 90 giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
 - e. la cancellazione, la trasformazione, in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - f. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo di raccolta.
2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lettera c) e lettera d), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernente persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1, l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi.
5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre 15 giorni, mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica certificata, ovvero consegnate a mano presso l'ufficio protocollo del Comune di Champdepraz.
6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

ART. 12 – Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 10, comma 3.
2. Le immagini sono memorizzate su un server dedicato e non accessibile alla genericità dei dipendenti del Comune e custodito presso i locali in uso alla Polizia Locale.

ART. 13 – Modalità da adottare per i dati videoripresi

1. I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
2. L'accesso alle immagini da parte del Responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.
3. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un cassetto dotato di serratura, apribile solo dagli incaricati del trattamento dei dati.
4. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente sul luogo di lavoro.
5. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, in modo che non possano essere recuperati i dati in esso presenti.
6. Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato, questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.
7. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante annotazione su apposito "registro degli accessi" (cartaceo od informatico), conservato nella sala di controllo, nel quale saranno riportati ad opera degli incaricati:
 - La data e l'ora di accesso;
 - L'identificazione del terzo autorizzato;
 - I dati per i quali si è svolto l'accesso;
 - Gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
 - Le eventuali osservazioni dell'incaricato;
 - La sottoscrizione del medesimo.
8. Non possono, di norma, essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvo casi particolarmente meritevoli di tutela a giudizio insindacabile del Responsabile.

ART. 14 – Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dell'attività di videosorveglianza, il Comune di Champdepraz effettuerà la notificazione al Garante ai sensi della vigente normativa.
2. A seguito di ciò, i dati raccolti dovranno essere distrutti o conservati per fini esclusivamente istituzionali.
3. La cessione dei dati in violazione al comma precedente è da considerarsi priva di effetti e sono fatte salve le sanzioni previste dalla Legge.

ART. 15 – Limiti alla utilizzabilità dei dati personali

1. La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati, approvato con D. Lgs. 30 giugno 2003, n° 196 e s.m.i.

ART. 16 – Danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali

2. La materia è regolamentata per intero dall'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati, approvato con D. Lgs. 30 giugno 2003, n° 196 e s.m.i.

Sezione IV – Comunicazione e diffusione dei dati

ART. 17 – Procedure per l'accesso alle informazioni registrate

1. Le procedure per l'accesso alle immagini possono essere attivate:
 - a. sulla base di denunce formali di atti criminosi da parte dei cittadini;
 - b. sulla base di segnalazioni relative ad atti criminosi pervenute agli organi di Polizia;
 - c. sulla base di atti criminosi che vengono rilevati direttamente dagli operatori di Polizia nell'esercizio delle proprie funzioni.
2. Nei casi sopra riportati, una volta stabilita la necessità di accedere alla lettura delle immagini, il Responsabile procede ed informa uno degli incaricati al fine di attivare la procedura di accesso e lettura delle immagini.
3. L'accesso, la lettura e l'esportazione delle immagini vengono realizzati presso la Sala di controllo dal Responsabile o da uno dei propri incaricati, tramite le rispettive chiavi di accesso.
4. L'incaricato, dopo aver visionato i video oppure le immagini collegate agli atti che hanno attivato le procedure di accesso alle informazioni registrate, può salvare su apposito ed idoneo supporto magnetico solamente i dati giudicati attinenti ai fatti denunciati.
5. Tale supporto magnetico sarà consegnato all'organo di polizia Giudiziaria che prenderà in custodia il materiale.
6. L'organo di polizia Giudiziaria consegnerà il materiale ricevuto in custodia alla Procura della Repubblica per la successiva trattazione del caso.
7. I dati, la cui consultazione non sia richiesta entro il predetto tempo massimo di conservazione presso la Sala di controllo, saranno cancellati.
8. È, comunque, vietata ogni forma di circolazione all'esterno e di utilizzazione delle informazioni e dei dati per finalità diverse da quelle previste dal presente regolamento.

ART. 18 – Norme transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla sua adozione da parte del Consiglio Comunale.